

COPIA AUTENTICA



N. 781
13-09-2019

Con il presente atto privato, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, a richiesta delle sottoscritte parti contraenti:

- **STILLO ALFREDO SALVATORE** nato a Paola il 10/07/1999 e residente in Paola Via F. Cilea 18 Codice Fiscale: STL LRD 99L10 G317U
- **STILLO LUIGI** nato a Cosenza il 28/05/1966 e residente in Paola Via F. Cilea 18, Codice Fiscale: STL LGU 66E28 D086D
- **FERRARA GIUSEPPINA MARIA** nata a Reggio Calabria il 12/08/1967 e residente in Paola, Via F. Cilea 18, Codice Fiscale FRR GPP 67M52 H224F
- **FERRARA MARIA ROSARIA** nata a Reggio Calabria l'8/05/1971 e residente in Paola, Via della Quercia 2, Codice Fiscale FRR MRS 71E48 H224T
- **VILARDI LEONARDO** nato a Paola (Cs) il 13/11/1984 e residente a Paola (Cs) in Via Delle Mimose, 16 CF: VLR LRD 84S13 G317V
- **FERRARA FILIPPO** nato a Paola il 29/11/1975 e residente in Cesena, Via Don Giovanni Minzoni 20, Codice Fiscale FRR FPP 75S29 G317T
- **FERRARA FRANCESCO** nato a Reggio Calabria il 15/02/1936 e residente in Paola, Via della Quercia 2, Codice Fiscale FRR FNC 36B15 H224L
- **LATTANZI STEFANIA** nata a Roma il 12/11/1939 e residente in Paola, Via della Quercia 2, Codice Fiscale LTT SFN 39S52 H501J
- **STILLO OTTORINO** nato a Paola il 01/01/1925 e ivi residente in Vico S. Giacomo 6, Codice Fiscale STL TRN 25A01 G317N
- **LANZA STELLINA** nata ad Avellino il 02/12/1977 e residente in Cesena, Via Don Giovanni Minzoni 20, Codice Fiscale LNZ SLL 77T42 A509Y
- **CARNEVALE ETTORE** nato a Paola il 12/04/1970 e residente in Paola, Via della Quercia 2, Codice Fiscale CRN TTR 70D12 D086T

TUTTO CIO' PREMESSO

da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le sottoscritte parti, come sopra rispettivamente rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

ATTO COSTITUTIVO

Associazione Orchestra del Mediterraneo S. Francesco di Paola-ETS

Art. 1 - In data 13/09/2019 in Paola, alla via Vico Cieco San Giacomo 3, viene costituita tra i sigg.ri:

- **STILLO ALFREDO SALVATORE** nato a Paola il 10/07/1999 e residente in Paola Via F. Cilea 18 Codice Fiscale: STL LRD 99L10 G317U
- **STILLO LUIGI** nato a Cosenza il 28/05/1966 e residente in Paola Via F. Cilea 18, Codice Fiscale: STL LGU 66E28 D086D
- **FERRARA GIUSEPPINA MARIA** nata a Reggio Calabria il 12/08/1967 e residente in Paola, Via F. Cilea 18, Codice Fiscale FRR GPP 67M52 H224F
- **FERRARA MARIA ROSARIA** nata a Reggio Calabria l'8/05/1971 e residente in Paola, Via della Quercia 2, Codice Fiscale FRR MRS 71E48 H224T
- **VILARDI LEONARDO** nato a Paola (Cs) il 13/11/1984 e residente a Paola (Cs) in Via Delle Mimose, 16 CF: VLR LRD 84S13 G317V
- **FERRARA FILIPPO** nato a Paola il 29/11/1975 e residente in Cesena, Via Don Giovanni Minzoni 20, Codice Fiscale FRR FPP 75S29 G317T

- **FERRARA FRANCESCO** nato a Reggio Calabria il 15/02/1936 e residente in Paola, Via della Quercia 2, Codice Fiscale FRR FNC 36B15 H224L

- **LATTANZI STEFANIA** nata a Roma il 12/11/1939 e residente in Paola, Via della Quercia 2, Codice Fiscale LTT SFN 39S52 H501J

- **STILLO OTTORINO** nato a Paola il 01/01/1925 e ivi residente in Vico S. Giacomo 6, Codice Fiscale STL TRN 25A01 G317N

- **LANZA STELLINA** nata ad Avellino il 02/12/1977 e residente in Cesena, Via Don Giovanni Minzoni 20, Codice Fiscale LNZ SLL 77T42 A509Y

- **CARNEVALE ETTORE** nato a Paola il 12/04/1970 e residente in Paola, Via della Quercia 2, Codice Fiscale CRN TTR 70D12 D086T

un'Associazione che non persegue fini di lucro denominata **ORCHESTRA DEL MEDITERRANEO S. FRANCESCO DI PAOLA ETS.**

I presenti chiamano a presiedere la riunione il **M° Alfredo Salvatore Stillo** il quale accettando l'incarico nomina quale segretario la **Dott.ssa Giuseppina Maria Ferrara**.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'Associazione non a fini di lucro. Tali motivi vanno esemplificati nella necessità di garantire uno spazio di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, teso innanzitutto alla formazione di un organico orchestrale per promuovere e diffondere la cultura musicale e garantire possibilità di crescita di giovani musicisti del territorio.

Il Presidente dell'assemblea dà lettura dello Statuto (che si riporta in calce al presente atto), comprendente più dettagliatamente l'oggetto sociale della costituenda associazione, che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

L'assemblea delibera quindi che la costituita Associazione venga denominata **Orchestra del Mediterraneo S. Francesco di Paola** e che la sua sede legale venga posta presso **Palazzo Stillo-Ferrara, Vico cieco San Giacomo 3, Paola (Cs).**

Nella sua prima riunione l'assemblea nomina il primo Consiglio Direttivo nelle persone di: Stillo Luigi, Ferrara Giuseppina Maria, e seduta stante elegge Presidente il M° Alfredo Salvatore Stillo, Vicepresidente il M° Luigi Stillo, il tesoriere Prof. Francesco Ferrara e segretario la Dott.ssa Giuseppina Maria Ferrara.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Paola lì, 13/09/2019

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Segretario

Giuseppina Maria Ferrara
Giuseppina Maria Ferrara

Il Presidente

Alfredo Salvatore Stillo
Alfredo Salvatore Stillo

ANAGRAFE DELLE ENTRATE
UFFICIO DI PAOLA

Legg. 13.09.2019
Al N. Ser. 781
Richiesta da ALFONSO STILLO
Esente da 13.09.2019
Cognome Stillo

4001 TOTALE
6711 3402 F. STILLO
104
1051
1091 VAR. P.
1101 VAR. F.
1071 LOC. IP
115 LOC. PA
1131 LOC. RIS.
1141 LOC. PR.
3491 TRAS.
7371 CAT.
3841 T. S.
7201 INVIM
TOTALE 200,00

IL DIRIGENTE ANAGRAFE



STATUTO
ASSOCIAZIONE
ORCHESTRA DEL MEDITERRANEO S. FRANCESCO DI PAOLA ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione "Associazione culturale **ORCHESTRA DEL MEDITERRANEO S. FRANCESCO DI PAOLA ETS**" con sede legale nel Comune di Paola, in Vico cieco S. Giacomo 3 e con durata illimitata. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento di eventuali sedi secondarie sarà disciplinato da apposito Regolamento.

Eventuali variazioni della sede legale non comportano modifiche statutarie.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare in qualsivoglia manifestazione o pubblicazione esterna l'acronimo ETS successivamente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'obiettivo primario è favorire un accesso agevole al mondo della musica e dell'arte da parte dei giovani, allargando l'intervento a persone di ogni età, provenienza, fascia sociale e livello di istruzione, secondo una filosofia che aspira a coinvolgere tutti i cittadini ad eventi musicali e artistici. L'Associazione crede fermamente nel ruolo educativo della formazione musicale e artistica sia dei giovani sia degli adulti, perché la musica sviluppa la conoscenza reciproca di persone di diversa estrazione e intercetta la sfera emozionale e creativa dell'individuo, sviluppando nel tempo fantasia, interessi, condivisione del tempo libero, ricerche individuali, opportunità di studio e lavoro, incontro di diversità. A tale scopo l'Associazione intende elaborare, promuovere ed organizzare direttamente, e/o coordinare e gestire con le proprie competenze, anche per conto di terzi, iniziative culturali, di crescita artistica, didattiche, formative, ricerca musicologica collaborando con enti pubblici e privati italiani ed esteri.

L'Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge:

- 1) di dar vita a formazioni musicali cameristiche e orchestrali;
- 2) di offrire esperienze di crescita artistica, in particolar modo rivolte a giovani musicisti;

- 3) di intraprendere un'attività di ricerca musicologica finalizzata alla valorizzazione del repertorio sinfonico e cameristico nazionale e locale nel suo rapporto con la cultura europea;
- 4) di promuovere la divulgazione del repertorio sinfonico e cameristico nazionale e locale nel suo rapporto con la cultura europea, sia sul proprio territorio, sia in Italia o all'estero;
- 5) di proporre la musica quale occasione di aggregazione e di ritrovo, anche per chi si trova in condizioni di disagio fisico o sociale;
- 6) di promuovere iniziative, eventi e progetti finalizzati all'educazione musicale della cittadinanza, in primo luogo nel proprio territorio.
- 7) di ampliare l'offerta musicale sul territorio. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, sempre in via esemplificativa e non tassativa: a) collaborare con diversi enti (musicali, artistici e non) e realtà (istituzionali e non) attivi sul territorio e non solo; b) aderire a confederazioni, enti e organismi che abbiano scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire; c) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati; d) dar vita a progetti in rete con soggetti che svolgono attività simili o complementari in Italia o all'estero; e) promuovere scambi culturali con associazioni aventi oggetto o finalità analoghe; f) dare vita ad iniziative specifiche come esibizioni, laboratori, stages, rassegne, mostre, festival, convegni, dibattiti, corsi, seminari e manifestazioni varie, aventi come oggetto la pratica, la conoscenza e la divulgazione artistica e musicale; g) partecipare a gare o concorsi od organizzarli, ai fini del conseguimento dello scopo sociale; h) attuare iniziative ricreative correlate allo scopo sociale; i) dar vita a una scuola artistico-musicale; j) curare pubblicazioni ed edizioni critiche; k) provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento, strumenti musicali e altro materiale di interesse artistico e musicale; l) ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo Amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro degli associati.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso fra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 10

(Il Direttore Artistico)

L'Organo di amministrazione affida l'incarico della Direzione Artistica a individuo artisticamente qualificato, sia esso socio o meno. Al Direttore Artistico spettano la direzione, la programmazione e la gestione degli aspetti artistici delle attività dell'Associazione, previa approvazione dell'organo di amministrazione relativamente agli aspetti economico organizzativi delle proposte artistiche. L'incarico di Direzione Artistica può essere revocato dall'organo di amministrazione.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

